



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

51/2016
Aprile/8/2016 (*)
Napoli 14 Aprile 2016

Con Circolare n. 3 del 2 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di oneri detraibili e deducibili utili ai fini della predisposizione del modello 730 (quadro E) di prossima scadenza oltre che per il modello Unico PF (quadro RP), rispondendo ai quesiti relativi alle spese detraibili e deducibili posti dai CAF e dagli operatori.

L’Agenzia delle Entrate in risposta ad alcuni quesiti formulati dai CAF e dagli operatori specializzati del settore, ha fornito una serie di risposte chiarendo alcuni dubbi interpretativi in materia di oneri detraibili e deducibili, il tutto raccolto nella corposa circolare n. 3 del 2 marzo 2016 di 26 pagine.

Nella seguente trattazione ci si limiterà ad analizzare i chiarimenti relativi ai casi più comuni di oneri detraibili o deducibili, quali spese sanitarie, detrazioni per ristrutturazioni edilizie, riqualificazione energetica e bonus mobili, ecc., rimandando alla lettura della circolare l’analisi per le altre tipologie di oneri e detrazioni.

SPESE PER PRESTAZIONI DI MESOTERAPIA, OZONOTERAPIA E GROTTE DI SALE.

Per quanto riguarda, **le spese relative ai trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia** effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di

natura sanitaria, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che **sono ammesse in detrazione**.

Ai fini della detraibilità **occorre però che le predette spese siano correlate ad una prescrizione medica**, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia (cfr. *circolare n. 17/E del 2006*).

Diversamente, per ciò che riguarda **i trattamenti di “haloterapia” o Grotte di sale**, l'Agenzia informa che il medesimo Ministero sta svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all'ambito delle procedure sanitarie.

Pertanto, le relative spese non sono allo stato detraibili.

SPESE PER PEDAGOGISTA

Per quanto riguarda le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che secondo il Ministero della Salute, a differenza dell'Educatore professionale (classe L/SNT2), **il Pedagogista**, il cui titolo è equipollente alla Laurea in Scienze dell'Educazione L/19 operando nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali, **non può essere considerato una professione sanitaria, pertanto le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista non sono detraibili**.

DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E BONUS MOBILI.

Bonus mobili

Sul **bonus mobili** l'Agenzia delle Entrate ammette la **possibilità di fruire del suddetto bonus anche in caso di sostituzione della caldaia**.

Infatti, per l'Agenzia, **la sostituzione della caldaia**, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento e come tale **qualificabile intervento di “manutenzione straordinaria”**, consente l'accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente.

Non rileva, a tal fine, il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell'ambito della lettera h) dell'art. 16-bis TUIR (interventi finalizzati al risparmio energetico).

Spese per sostituzione sanitari

Nessuna agevolazione, invece, spetta per la sostituzione dei sanitari ed in particolare per la sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia.

Secondo l'Agenzia gli interventi in esame non sono agevolabili ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, in quanto inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria. Tra l'altro, l'intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non è agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie.

!!! Attenzione !!!

Invece, **è possibile fruire della detrazione nel caso in cui la sostituzione dei sanitari sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d'imposta** come per esempio il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.

Detrazione per spese di manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate e detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Un ulteriore chiarimento, fornito dall'Agenzia delle Entrate, ha riguardato l'ammissione che **è possibile cumulare la detrazione delle spese per la manutenzione, protezione o restauro dei beni di interesse storico ed artistico** prevista dall'art. 15, comma 1, lett. g) del TUIR **con la detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 16-bis del medesimo TUIR.**

Condominio minimo - Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica

Altro importante chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate ha riguardato la **detrazione a favore dei condomini per le spese riguardanti interventi di recupero edilizio e risparmio energetico**.

Per questa tipologia di spese l'Agenzia riconosce ai condòmini, in riferimento ad interventi di recupero edilizio e risparmio energetico, la possibilità di usufruire della detrazione anche nel caso in cui non sia stata effettuata la richiesta del codice fiscale da parte del condominio minimo.

Tuttavia, in assenza del codice fiscale del condominio, *i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condominio che ha effettuato il relativo bonifico.*

Naturalmente il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio, e, se si avvale dell'assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

!!! Attenzione !!!

Devono ritenersi **superate**, pertanto, **le indicazioni fornite con la circolare n. 11/E del 2014 e con la risoluzione n.74/E del 2015.**

DEDUZIONE ACQUISTO IMMOBILI DA LOCARE

Sulla **deduzione del 20%** prevista dall'articolo 21 del D.L. n. 133/2014 **per gli acquisti (o la costruzione) di immobili abitativi destinati alla locazione, effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017**, sino ad un limite massimo complessivo di spesa pari a 300.000 euro l'Agenzia fornisce varie risposte.

Innanzitutto, viene chiarito che **il limite di 300.000 euro costituisce l'ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione**, per l'intero periodo di validità dell'agevolazione, sia con riferimento alla abitazione che al contribuente.

In particolare, la deduzione va calcolata pro-quota ed una sola volta per ogni singolo immobile: pertanto, si avrà, a titolo esemplificativo, che nel caso in cui tre soggetti acquistino in comproprietà e in parti uguali un immobile, il cui prezzo è pari a 900.000 mila euro, ciascun di essi potrà calcolare la deduzione su un ammontare massimo di 100.000 euro, pari a un terzo del limite massimo di spesa deducibile di 300.000 euro, spettante per l'immobile medesimo.

Considerando, poi, che il limite di 300.000 euro costituisce l'importo massimo sul quale il singolo soggetto può calcolare la deduzione si avrà che questi, se acquista più abitazioni nel periodo di vigenza dell'agevolazione (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017), ha comunque diritto alla deduzione del 20% su un importo massimo complessivo di spesa di 300.000 euro.

Riprendendo l'esempio appena fatto, il soggetto che nel 2016 acquista una abitazione in comproprietà per la quale può fruire della deduzione su un importo massimo di spesa di 100.000 euro e, nel medesimo anno, acquista una seconda abitazione del costo di 150.000 euro, avrà diritto, per il periodo d'imposta 2016, alla deduzione pari al 20% di 250.000 euro.

Se nell'anno successivo, il medesimo soggetto, acquista una terza abitazione al prezzo di 200.000, avrà diritto ad una deduzione del 20% da calcolare su 50.000 euro, vale a dire sull'ammontare residuo del limite complessivo di spesa deducibile di 300.000 euro.

Sempre relativamente a questa tipologia di onere, l'Agenzia ha fornito altri chiarimenti riguardanti la **deducibilità degli interessi passivi**, e precisamente:

- **gli interessi passivi** hanno un loro autonomo limite di deducibilità ma in ogni caso **vanno rapportati ad una quota capitale non superiore a 300.000 euro**;
- ai fini della deducibilità degli interessi passivi **rilevano gli importi effettivamente pagati, e non quelli maturati nell'anno d'imposta**;
- **è possibile fruire di questa deduzione per l'intera durata del mutuo**;
- **la deduzione è ritenuta ammissibile anche nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di locazione a canone concordato** la cui durata è stabilita **in anni “sei più due”**, essendo, in questo caso, la legge a prevedere una proroga di diritto fino alla durata minima di otto anni prevista dal comma 4 dell'articolo 21 del D.L. n. 133/2014.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC